



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

Regolamento
DISCIPLINA
del COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE

L. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia integrato con le modifiche introdotte dalla L.R. 6/01

Approvato con delibera C.C. n. 28 del 21/03/2003

Regolamento

DISCIPLINA

del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

L. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia integrato con le modifiche
introdotte dalla L.R. 6/01

*Approvato con deliberazione n. del Consiglio comunale
in data divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il*

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità	6
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere	6
Art. 5 – Compiti degli uffici comunali.....	7
Art. 6 – Esercizio dell'attività	7
Art. 7 – Autorizzazioni su posteggi dati in concessione	7
Art. 8 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi	8
Art. 9 – Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione	9

Art. 10 – Autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante	9
Art. 11 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione	10
Art. 12 – Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area	11
Art. 13 – Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio	12
Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione d’esercizio	12
Art. 15 – Indirizzi generali in materia di orari	12
Art. 16 – Festività	13
Art. 17 – Validità delle presenze	13
Art. 18 – Delega	13
Art. 19 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	13
Art. 20 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere	14
Art. 21 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche	14

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 22 – Definizione – Rinvio	15
Art. 23 - Tipologia del mercato	15
Art. 24 - Estremi degli atti formali di conferma del mercato	15
Art. 25 – Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo	15
Art. 26 – Planimetria dei mercati	16
Art. 27 – Utilizzo del posteggio	16
Art. 28 – Dimensione dei posteggi	16
Art. 29 – Messa a disposizione da aree private	16
Art. 30 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria	16
Art. 31 – Miglioria	17
Art. 32 – Scambio reciproco di posteggio	18
Art. 33 – Effettuazione di mercati straordinari	18
Art. 34 - Produttori agricoli. Autorizzazione d’esercizio	19
Art. 35 – Posteggi riservati ai produttori agricoli	19
Art. 36 – Attività con il sistema del “battitore”	19
Art. 37 – Giornate ed orari di svolgimento – spostamento del mercato	20
Art. 38 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	20
Art. 39 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare	20
Art. 40 – Definizione di corrette modalità di vendita	20
Art. 41 – Funzionamento del mercato	21
Art. 42 – Decadenza dalla concessione del posteggio	21
Art. 43 – Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbonza del canone concessorio	22
Art. 44 – Revoca della concessione del posteggio	22
Art. 45 – Richiamo delle modalità di pagamento relative alla occupazione di suolo pubblico	22
Art. 46 – Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari	22

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	23
Art. 48 - Divieti	24
Art. 49 – Determinazione degli orari	24
Art. 50 – Rappresentazione cartografica	24
Art. 51 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti.....	24

Titolo IV – FESTE E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

Art. 52 – Tipologia ed aree destinate a feste e riunioni straordinarie di persone	24
Art. 53 – Autorizzazione per operare nelle aree destinate a feste e riunioni straordinarie di Persone	25
Art. 54 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria	25
Art. 55 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati	26
Art. 56 – Norme in materia di funzionamento delle manifestazioni	26
Art 57 – Determinazione degli orari	26

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 58 – Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio.....	27
Art. 59 – Normativa igienico-sanitaria	27

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Disposizioni transitorie e finali	30
Art. 61 – Variazione, dimensionamento, e localizzazione posteggi	30
Art. 62 – Rinvio a disposizioni di Legge	30
Art. 63 – Sanzioni	31
Art. 64 – Abrogazione di precedenti disposizioni	31

ALLEGATI

A) Planimetria relativa al mercato

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000, con le modifiche introdotte dalla L.R. 6/01.

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello territoriale.

3. Il regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

Sono escluse dal presente regolamento le manifestazioni dedicate agli espositori e a chi non esercita professionalmente attività commerciale (hobbisti).

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

p) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000 e successive modifiche;

q) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

r) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

s) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

t) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

u) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

v) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

w) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli o per i battitori;

x) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

y) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

z) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

aa) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

ab) per battitori coloro che esercitano l'attività attraverso il richiamo del pubblico e l'offerta ad alta voce delle merci;

ac) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;

Art. 3

Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

g) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

h) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

– un facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione;

– la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

– un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

i) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) I vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici artistici ed ambientali;
- c) Le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario, di sicurezza pubblica, di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore Vigilanza assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Responsabile del Settore Vigilanza si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio Polizia Locale.

Art. 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio fisso, fruito in concessione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui al comma 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi risulti essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 7

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Settore Vigilanza, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore Vigilanza

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, via) del posteggio chiesto in concessione;
- f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione, così come calcolate ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Vigilanza pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 8

Publicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore Vigilanza del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 9

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore Vigilanza e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente

all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Vigilanza pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 10

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal dirigente del Settore Vigilanza.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, e deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore Vigilanza Unità operativa Commercio.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore Vigilanza ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano intervenute difficoltà negli accertamenti d'Ufficio a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici non imputabili al Comune.

8. Nel caso in cui il Settore Vigilanza non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

9. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente del Settore Vigilanza deve

essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore Vigilanza.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Vigilanza.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Vigilanza.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione

in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 12

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 13

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del Settore Vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) L'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (18 assenze), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del Settore Vigilanza che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;

c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. Il Sindaco provvede, sentita la Consulta commercio, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera ed in particolare all'art. 37.

Art. 16

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta dei soggetti indicati all'art. 33, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un'altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Art. 17

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di potere di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge

Art. 18

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. v 5 del D. Lgs. 114/1998 , su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune di Bernareggio, ufficio Commercio.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 19

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario d'inizio dello stesso.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario stabilito, salvo deroghe debitamente motivate che potranno essere richieste al Settore Vigilanza U.O. Commercio, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. L'ufficio Commercio provvede ad annotare , in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Commercio nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 20

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, lo spostamento parziale o dell'intero mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Consulta Commercio.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato, o di parte dello stesso in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Consulta Commercio.

Art. 21

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Settore Vigilanza Unità Operativa Commercio alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio ed alla Consulta Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 22

Definizione - Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;*
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;*
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;*
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli e ai battitori (solo in caso di spostamento), relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;*
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.*

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;*
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;*
- c) alla diversa superficie dei posteggi.*

Art. 23

Tipologia del mercato

Nel Comune di Bernareggio è istituito giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. in data un mercato periodico a cadenza settimanale.

Art. 24

Estremi degli atti formali di conferma del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... in datapertanto lo stesso sostituisce tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 25

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 26

Planimetria dei mercati

1. Presso il Settore Vigilanza Unità Operativa Commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e fiere che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato.

Art. 27

Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

Art. 28

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o in parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto

delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 29

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 7 e 9 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 30

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente da personale della Polizia Locale all'inizio dell'orario di vendita, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formerà apposita graduatoria per ogni mercato attribuendo agli operatori un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla **spunta**.

- Nella formazione dell'elenco delle presenze non dovranno essere considerate quelle relative a mercati ricadenti in giornate festive, anticipati o ritardati rispetto al precedente o al successivo giorno non festivo, in quanto, in tali circostanze, trattasi di anomale partecipazioni;

- la graduatoria terrà conto solo degli ultimi 5 anni;

- la graduatoria deve essere aggiornata annualmente (cioè all'inizio di ogni anno), sulla base delle presenze conseguite nell'anno precedente;

- La presenza dell'operatore sarà conteggiata anche nel caso non sussistano posteggi temporaneamente liberi, o gli stessi siano stati assegnati ai primi in graduatoria. Per contro non verrà riconosciuto nessun punto all'operatore che rifiuta il posteggio assegnato, a causa della posizione infelice dello stesso.

- La mancata presenza dell'operatore anche di un solo anno, in caso di mancanza di comprovati motivi documentati, produce l'esclusione dalla graduatoria.

- Alla graduatoria si rendono applicabili i principi di trasparenza, per cui deve essere pubblicata all'albo pretorio del Comune;

- Non si può far luogo all'assegnazione provvisoria (non potranno essere assegnati agli spuntisti), le aree non temporaneamente libere, quando sono costituite da box, chioschi o locali e nei casi in cui sull'area si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo che siano di proprietà del titolare della concessione.

Art. 31

Miglioria

1. L'operatore che abbia ottenuto la concessione per posteggio che non lo soddisfi o che non corrisponda appieno alle esigenze del suo commercio, può chiedere "la miglioria" cioè la concessione, in sostituzione di quello in atto assegnato, di un posteggio migliore e/o più adeguato alle sue esigenze commerciali, ivi compresa la superficie necessaria per posare nel nuovo posteggio la struttura mercatale posseduta.

2. Quando si rendono liberi dei posteggi mercatali, il Comune, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, accoglie le eventuali domande di miglioria, presentate dagli operatori dello stesso mercato (domande di trasferimento da un posteggio all'altro) e conseguentemente emette i bandi per i posteggi che sono effettivamente disponibili, dopo aver effettuato le "migliorie", dandone notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni trenta. Nel predetto periodo temporale sarà possibile inoltrare la domanda di miglioria.

3. La miglioria comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

4. Le domande potranno essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate al protocollo comunale.

La miglioria verrà riconosciuta, nel caso di presentazione di più domande all'operatore con maggiori presenze sul mercato, ed a parità di presenze, in ordine di invio della raccomandata o della presentazione al protocollo comunale. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Art. 32

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente del Settore Vigilanza. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 33

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio e estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

Il periodo natalizio va dal 01 dicembre al 10 gennaio, quello estivo dal 1 agosto al 30 agosto di ogni anno.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno, è di dodici.

3. La proposta che può pervenire dall'Amministrazione Comunale, può anche essere presentata, per iscritto, all'ufficio Commercio:

- a) da almeno 10 operatori su area pubblica;
- b) dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica,
- c) dalle Associazioni dei Consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Consulta Commercio e, successivamente, a cura dell'Ufficio Commercio, viene sottoposta all'esame della giunta Municipale, per la decisione.

5. La Giunta Municipale deve decidere entro venti giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

A causa di problemi organizzativi non saranno accolte domande per edizioni straordinarie del mercato settimanale con meno di 20 operatori. Lo stesso mercato sarà organizzato in base al numero di adesioni ed al contemporaneo versamento di una cauzione il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Municipale. La disposizione degli operatori sarà predisposta insidacabilmente dall'Ufficio Commercio. La cauzione dovrà essere versata anticipatamente alla tesoreria Comunale a garanzia dell'effettiva partecipazione al mercato straordinario e sarà restituita agli operatori partecipanti dopo l'effettuazione del mercato.

6. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizione straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale decide entro 60 giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati a cura dell'ufficio Commercio, entro i 30 giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 34

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

Art. 35

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

3. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi pervisti, nel mercato, per il settore alimentare.

4. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate per l'assegnazione dei posteggi non riservati.

5. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

6. Il criterio di priorità- dato dal maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione- è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

7. I posteggi concessi i produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica.

8. La vendita deve svolgersi, comunque, se trattasi di alimentari, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 36

Attività con il sistema del “battitore”

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del “battitore”, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con la relativa Associazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del “battitore”.

3. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato dall'art.13 del presente regolamento.

4. I posteggi concessi ai battitori, se non occupati entro l'orario di vendita, oppure se non temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad operatori legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica.

Art. 37

Giornate ed orari di svolgimento – spostamento del mercato

1. il mercato settimanale del Comune di Bernareggio si svolge nella giornata di mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. E' consentito occupare il posteggio 60 minuti prima e dopo l'orario di vendita per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
2. Le eventuali modifiche all'orario di svolgimento del mercato potranno essere adottate con Ordinanza del Sindaco.

Art. 38

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.

2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

3. Nelle zone di mercato dove per esigenze di spazio i posteggi non sono lineari alla sede stradale ma posti uno di fronte all'altro vige l'obbligo di permettere l'occupazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari dell'autorizzazione, agli spuntisti, dopo le operazioni di spunta, che si effettua alle ore 08.00. Per tale motivo l'apertura delle tende, o l'apposizionamento del banco vendita dovrà essere realizzato in maniera parziale per consentire il transito dei veicoli degli spuntisti.

Art. 39

Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, con le modalità riportate nell'apposita ordinanza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

Art. 40

Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti con le modalità determinate dall'Amministrazione Comunale.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.2 dalla verticale del limite di allineamento.

4. Nel caso di banchi fronteggianti la sporgenza non potrà superare la metà della distanza tra i due posteggi;

5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20.

6. I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti, I posteggi devono essere separati da almeno mt. 0.50.

7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

8. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area di concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, né impedisca l'eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.

Art. 41

Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

2. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale, o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio vigilanza annonaria provvede la polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze l'ASL n. 3.

4. Il responsabile dell'Area di Vigilanza può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti negli articoli precedenti.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 42

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (18 assenze), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Area Vigilanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 43

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbona del canone concessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 42 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo.
2. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 44

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'Area Vigilanza che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 45

Richiamo delle modalità di pagamento relative alla occupazione di suolo pubblico

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al relativo pagamento, entro i termini ed i modi stabiliti dai regolamenti in vigore presso l'Ente.

Art. 46

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte, per singolo mercato:

SCHEDA N. 1

- a) Denominazione del mercato: Mercato Settimanale di Bernareggio
- b) Delibera istitutiva n. del
- c) ubicazione: Via Leoni, Piazza Della Repubblica, Via S. Gervaso, Via Kennedy, Via Montello.
- d) c) orario 08.00 - 13.00;
- d) superficie complessiva del mercato: mq 4.632,42;
- e) superficie complessiva dei posteggi: mq 1.546;
- f) totale posteggi: n. 53, di cui;
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservati ai battitori;
- g) dislocazione dei posteggi:
 - 1) su area scoperta n. 53 per una superficie complessiva di mq.4.632,42 di cui:
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservati ai battitori;
 - n. 52 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
- h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai battitori;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

5. Ad eccezione delle vie indicate all'art. 48 è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di trenta minuti per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della

giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Art. 48

Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

– nelle seguenti strade: Via Leoni, Cavour, S.Gervaso, Marconi, Ponti, Cantu', Mantegazza, Vigano'(dall'incrocio con Via Cavour al civico n. 10), Verdi, Vittorio Emanuele, Manzoni, San Bartolomeo (dall'incrocio con Via Lanfranconi all'incrocio con Via M.L.King), Della Chiesa (dall'incrocio con Via San Bartolomeo all'incrocio con Via Caligaris).

Art. 49

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo n. 114/98, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio itinerante è quello stabilito dal sindaco.

Art. 50

Rappresentazione cartografica

1. Presso il Settore Vigilanza Unità Operativa Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 51

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardo il commercio itinerante si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV FESTE E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

Art. 52

Tipologia ed aree destinate a feste e riunioni straordinarie di persone

1. In occasione della festa di Bernareggio e di Villanova, nonché in caso di riunioni straordinarie di persone (es. carnevale), potranno essere concesse autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche,
2. Il responsabile dell'area di Vigilanza trenta giorni prima della manifestazione fisserà il numero, la dimensione e la localizzazione dei posti disponibili.

Art. 53

Autorizzazione per operare nelle aree destinate a feste e riunioni straordinarie di persone

1. Chi intende ottenere un'autorizzazione prevista dall'articolo precedente deve inviare istanza in bollo al Comune, almeno sette giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) dimensione del posteggio richiesto;

e) presenze effettive e virtuali nella manifestazione alla quale si chiede di partecipare;

f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostavi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nella manifestazione ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Settore Vigilanza U.O. Commercio.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine

indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Area di Vigilanza sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno cinque giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Settore Vigilanza, Unità Operativa Commercio, la notizia di ammissione o meno alla manifestazione in relazione alla graduatoria ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della manifestazione, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 54

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nella manifestazione per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla manifestazione.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa manifestazione, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa manifestazione.

Art. 55

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Vigilanza, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di priorità ai fini della graduatoria.

Art. 56

Norme in materia di funzionamento delle manifestazioni

1. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a loro direttamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.

2. Al servizio di vigilanza provvede il servizio di Polizia Municipale.

3. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ASL.

4. Il funzionario responsabile provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, d'allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di fiera.

6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2.20 mt. e possono sporgere per non più di due metri.

8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma nove.

9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizioni che rientri entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della manifestazione, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti con la conseguenza che, la mancata presenza anche di un solo anno, in mancanza di comprovati motivi documentati, produce l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 57

Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco ed indicato nel provvedimento autorizzatorio.
2. in ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della manifestazione.

TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 58

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 1, lettera t), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 9.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 30 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 42, 43 e 44 del presente regolamento.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 59

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. I banchi temporanei non possono essere adibiti, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 5, c. 3 e 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b), c), d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

- a)* carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b)* prodotti di gastronomia cotti;
- c)* prodotti della pesca;
- d)* molluschi bivalvi vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del D.L. n. 114 del 31/3/1998;

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. In deroga a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettere *a), b) e c)* dell'ordinanza del Ministro della Sanità, in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate all'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità, con le modalità atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, indicate all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b), c), d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità;

15. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

16. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza del Ministro della Sanità, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande espresse o alimenti e bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

17. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

18. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

19. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione

devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

20. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

21. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

22. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

23. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

24. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 della legge regionale, l'Unità Operativa Commercio dovrà procedere, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* della legge 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei corrispondenti "tipi" di autorizzazione previsti dal decreto legislativo, mediante "presa d'atto" operata dal Comune di residenza dell'interessato o dal Comune sede di posteggio.

I mercati in sede propria e su strada, già esistenti alla data del 17 maggio 2002, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità, entro il 30 giugno 2003: in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza predetta.

Art. 61

Variatione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità a cause di forza maggiore non danno luogo a modifiche del presente Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati fatto salvo ogni ulteriore procedimento ai sensi di quanto disposto dal punto Vii dell'allegato A Legge Regionale 15/2000 con successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 62

Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamenti vigenti ed in particolare quelle di cui alla Legge Regionale n. 15/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali di attuazione.

Art. 63

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 114/98 e della L.R. 25/11/2002, n.27, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Art. 64

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.